

Codice A1814B

D.D. 25 maggio 2020, n. 1383

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1018 - Rio Budello - Autorizzazione idraulica per interventi di ripristino sezioni di deflusso e consolidamento sponda destra del rio Budello con scogliera in massi in corrispondenza del ponte lungo la strada comunale per località Presa in Comune di Rivalta Bormida (AL). Richiedente: Comune di Rivalta Bormida (AL)



ATTO N. DD-A18 1383

DEL 25/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1018 – Rio Budello - Autorizzazione idraulica per interventi di ripristino sezioni di deflusso e consolidamento sponda destra del rio Budello con scogliera in massi in corrispondenza del ponte lungo la strada comunale per località Presa in Comune di Rivalta Bormida (AL). Richiedente: Comune di Rivalta Bormida (AL)

Il Comune di Rivalta Bormida, con sede in via V. Emanuele II n. 2 – 15010 Rivalta Bormida (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 1146 del 29/04/2020 (ns. prot. di ricevimento n. 21254 del 30/04/2020) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di ripristino sezioni di deflusso e consolidamento sponda destra del rio Budello con scogliera in massi in corrispondenza del ponte lungo la strada comunale per località Presa in Comune di Rivalta Bormida (AL).

Poiché l'opera e gli interventi in oggetto interferiscono con il corso d'acqua pubblico denominato rio Budello, iscritto al n. 109 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente dal comune di Rivalta Bormida, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, a firma dell'Arch. Mattia PIANA con Studio in Acqui Terme (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Rivalta Bormida ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con D.G.C. n. 23 del 23/04/2020, così come pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2020.

Il progetto prevede il consolidamento della sponda destra del rio Budello a monte del ponte esistente mediante la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici con uno sviluppo lineare pari

a 15 m, il ripristino locale di settori di una esistente soglia di fondo alveo in calcestruzzo e massi mediante il ricalzo con massi di cava ciclopici ed il ripristino delle sezioni trasversali di deflusso in adiacenza ed al di sotto dell'esistente ponte mediante asportazione di residui vegetali e materiale terroso.

A seguito delle disposizioni emanate con DPCM 11.03.2020 ss.mm.ii. e con DPGR 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Ricordato che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Inoltre, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rivalta Bormida, con sede in via V. Emanuele II n. 2 – 15010 Rivalta Bormida (AL), ad eseguire una scogliera in massi ciclopici in sponda destra a monte del ponte lungo strada comunale per località Presa e gli interventi di manutenzione della

soglia esistente ed il ripristino delle sezioni dell'alveo del rio Budello, mediante taglio selettivo e rimozione della vegetazione ripariale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere e gli interventi di manutenzione devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la scogliera dovrà essere addossata alla sponda esistente e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
3. l'estremità di valle della scogliera dovrà essere raccordata con il muro andatore verticale in c.a. che costituisce la spalla del ponte in modo tale che il paramento esterno sia allineato allo spigolo del muro stesso e non vada a restringere la sezione di deflusso;
4. l'estremità di monte dovrà essere risvoltata ed ammorsata nella sponda naturale per evitare erosione ed aggiramento del manufatto da parte della corrente, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale naturale;
5. durante i lavori di costruzione dovrà essere rispettata la quota di imposta di fondazione della scogliera prevista in progetto;
6. i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua;
7. la difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
8. la sponda sinistra nel tratto frontistante la scogliera dovrà essere riprofilata riducendone la pendenza e raccordandola gradualmente con la sponda naturale non oggetto di sistemazione;
9. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo. Il materiale litoide sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre il materiale non litoide di risulta proveniente dalla demolizione delle gabbionate dovrà essere asportato dall'alveo ed adeguatamente smaltito;
10. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
11. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare

del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:

- all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde.
12. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
 13. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. E' comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo e sulle sponde;
 14. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
 15. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 16. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 17. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
 18. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 19. il Comune di Rivalta Bormida dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 20. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità

dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;

21. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
22. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
23. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
24. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto sarà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Roberto Ivaldi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli